



RICOSTRUZIONE DI CARRIERA VALIDI ANCHE I SERVIZI DELLA PARITARIA.

Gli anni di servizio prestati nella scuola paritaria vanno computati a fini giuridici ed economici nella ricostruzione di carriera. La sentenza.

Il Tribunale di Velletri con sentenza del 15/01/2019 ha riconosciuto l'esistenza di un "principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche".

I Tribunali del Lavoro ormai concordi con tale tesi sono, inoltre, per ora quelli di Chieti, Frosinone, Pordenone e Vicenza.

Nello specifico l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito in Legge del 2 agosto 2001) stabilisce che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

La legge n. 62 del 10 marzo 2000 ha espressamente affermato che "il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e dagli Enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono "un servizio pubblico".

Occorre ricordare inoltre che la circolare del Miur n.163 del 2006 ha riconosciuto una piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Il Tribunale ha riconosciuto pertanto il diritto al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità del servizio prestato nella scuola paritaria, ordinando al MIUR di collocare la ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e di corrispondere, altresì, le differenze stipendiali maturate.

Informazioni

Via Domenico Spezioli n.16 (Theate Center)- Chieti

Rif. 333.6270428

